

Aggiornamento temporale della documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo per l'iscrizione al RNASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche) degli enti che intendano ottenere la personalità giuridica

La verifica della sussistenza del patrimonio minimo previsto per le Associazioni sportive dilettantistiche che intendano acquistare la personalità giuridica con l'iscrizione al RNASD (ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39) si reputa legittima se effettuata dal notaio, che ha ricevuto l'atto costitutivo o il verbale dell'assemblea che ha deliberato l'adeguamento dello statuto e/o la scelta di voler conseguire la personalità giuridica, sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati ad una data non anteriore a centoventi giorni rispetto a quella dell'atto costitutivo o del verbale dell'assemblea, oppure a 180 giorni qualora detti documenti siano rappresentati dal bilancio dell'ultimo esercizio.

Motivazione

Analogamente a quanto previsto dall'art. 22 del d.lgs. 117/2017 in relazione all'iscrizione al RUNTS degli ETS con personalità giuridica, anche l'art. 14 del d.lgs. 39/2021 (modificato con d.lgs. n. 120/2023) attribuisce alla competenza del notaio, che abbia redatto l'atto costitutivo di un'associazione sportiva dilettantistica o il verbale dell'assemblea straordinaria di un'ASD già costituita, che intendano conseguire la personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (istituito presso il Dipartimento per lo sport), la verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, nonché del patrimonio minimo, fissato in euro 10.000,00; detti controlli sono presupposto per la comunicazione effettuata dal notaio all'Organismo sportivo di affiliazione (Federazione, Disciplina o Ente di promozione affiliante) ed al successivo deposito dell'atto nel Registro, nel termine di 20 giorni, ovvero per la richiesta di iscrizione tra le associazioni con personalità giuridica (in caso di ASD già iscritta al Registro).

Con riferimento alla verifica patrimoniale ed all'aggiornamento temporale della relativa documentazione (rendiconto economico finanziario, bilancio di esercizio[1], perizia[2]), in assenza di specifica disposizione normativa, si ritiene legittimo applicare analogicamente la previsione contenuta nell'art. 42-bis, comma 2, codice civile ed i rinvii ivi contenuti all'art. 2500-ter c.c. (trasformazione) ed alle disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V del libro V del codice civile (fusione e scissione).

Pertanto, si ritiene legittima la verifica della sussistenza del patrimonio minimo delle ASD con personalità giuridica quando sia effettuata sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati ad una data non anteriore a centoventi giorni rispetto alla data dell'atto costitutivo o della delibera di iscrizione al RASD o della delibera di voler conseguire la personalità giuridica da parte di ASD non riconosciute e già iscritte a detto registro; il termine potrà estendersi a 180 giorni, qualora detti documenti siano rappresentati dal bilancio dell'ultimo esercizio.

[1] Cfr. art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

[2] Cfr. art. 14, comma 3-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.